



Oggetto: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, socio-sanitario e dei collaboratori linguistici dell'Ateneo nel Senato Accademico per il triennio 2025/2028

IL RETTORE

Vista la Legge n° 240/2010;
Visto lo Statuto;
Visto il Codice Etico dell'Ateneo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento per le elezioni;
Considerata la scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, socio-sanitario e dei collaboratori linguistici dell'Ateneo nel Senato Accademico;
Visto il Dlgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
Preso atto che l'Ateneo ha acquisito licenza per l'utilizzo del software della piattaforma "ELIGO", sviluppata dall'Azienda ID Technology, che in cloud garantisce, tramite protocollo crittografici, misure idonee a garantire la riservatezza, la segretezza dei dati, lo svolgimento del procedimento elettorale e l'unicità del voto;

DECRETA

Art. 1

1. È indetta, con modalità telematica, l'elezione dei tre rappresentanti appartenenti al personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, socio-sanitario e dei collaboratori linguistici dell'Ateneo nel Senato Accademico per il triennio 2025/2028.
2. La votazione, con modalità telematica, avrà luogo **dalle ore 8:30 alle ore 16:00 di mercoledì 11 giugno 2025**.
3. L'elezione si svolgerà con il sistema delle liste concorrenti.
4. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 2

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, socio-sanitario e dei collaboratori linguistici di ruolo dell'Ateneo.
2. L'elenco dei nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo sarà pubblicato sul portale dell'Ateneo.
3. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.
4. Il personale collocato in aspettativa obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo.
5. I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando.
6. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 3

1. Costituiscono oggetto di incompatibilità con la carica di componente del Senato Accademico:

- a) il ricoprire altre cariche accademiche o l'essere componenti di altri Organi, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
- b) il ricoprire incarichi di natura politica;
- c) l'essere componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori di altra Università;
- d) il ricoprire ruoli o lo svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il MIUR e in seno all'ANVUR.

Art. 4

1. Le liste dei candidati devono essere depositate all'Ufficio Elettorale dell'Ateneo, sito in Piazza Marina 61, ovvero trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: pec@cert.unipa.it, **entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 4 giugno 2025.**
2. È ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
3. All'interno della lista, i candidati sono indicati con cognome, nome, matricola, ruolo, struttura di appartenenza e contrassegnati con numeri arabi progressivi.
4. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore a tre.
5. Almeno uno dei candidati della lista deve appartenere a uno dei due generi, pena l'inammissibilità della stessa.
6. Unitamente alla lista devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di presentazione della lista da parte di un elettore. Il presentatore della lista è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
 - b) dichiarazione di candidatura sottoscritta da ogni candidato (come da modello allegato al presente bando) nonché la comunicazione dell'eventuale "adesione ad associazioni ed organizzazioni segrete" (art. 6, comma 4, del Codice etico);
 - c) curriculum vitae di ogni candidato (come da modello allegato al presente bando);
 - d) dichiarazione di sottoscrizione della lista da parte di un numero di aventi diritto all'elettorato attivo, non inferiore a 100. I sottoscrittori delle liste debbono indicare cognome, nome, matricola, struttura di appartenenza. Può essere sottoscritta una sola lista. In caso di sottoscrizione di più liste è valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima. **La modulistica precedentemente compilata con l'indicazione della denominazione della lista, il logo e l'elenco dei candidati dovrà essere vidimata in originale dall'Ufficio Elettorale di Ateneo sito allo Steri. Le sottoscrizioni, quindi, potranno essere apposte sui suddetti moduli.**
 - e) un modello di contrassegno in formato digitale e cartaceo.
Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. In caso di contrassegni uguali tra loro ma per liste diverse, è accettato quello della lista che sarà stata presentata per prima. Alla lista potrà essere assegnato un termine breve per l'eventuale modifica. Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso.
7. Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR e della relativa informativa allegata, tutti i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
8. Delle liste presentate e dei relativi curriculum vitae sarà data pubblica comunicazione anche attraverso il portale dell'Ateneo.

Art. 5

1. La votazione avrà luogo con modalità di voto telematica tramite l'utilizzo della piattaforma "ELIGO" in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici, la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto.
2. L'elettore potrà accedere alla piattaforma di voto tramite dispositivo connesso ad internet (personal computer, tablet, smartphone) utilizzando le credenziali personali segrete di Ateneo ed esprimere telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto.
3. Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente comunicate a tutti gli elettori.



4. L'elettore, sotto la propria responsabilità penale, civile e disciplinare, assicurerà che l'accesso alla piattaforma informatica e l'esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telematicamente, onde non incorrere nelle conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate. È fatto divieto di diffondere immagini e video dell'operazione di voto effettuata.
5. Il sistema di voto sarà attivato nelle ore previste all'art. 1, comma 2. Il sistema di voto, quindi, sarà automaticamente disattivato e non consentirà il completamento di procedure di voto ancora in corso.

Art. 6

1. La Commissione elettorale è così composta:
Prof. Roberto Pirrone Presidente
Dott. Luisa Brucale
Dott. Massimo Messina
Dott. Angelo Neri Segretario

Art. 7

1. La Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei voti.
2. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi assegnati alle liste.
3. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista e serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
4. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati.
5. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
7. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.
8. A parità di voti risulta eletto chi abbia la maggiore anzianità di ruolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
9. La Commissione elettorale redige il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmette al Rettore.
10. Alla proclamazione degli eletti provvede il Rettore.

Art. 8

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri